

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 22 del 01/06/2009



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI, PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI ALTRI SERVIZI
DI IGIENE AMBIENTALE

Reg.-R.S.U.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Iglesias, ai sensi del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare dell'articolo 198, commi 1 e 2 e conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore.
- 2) Il regolamento disciplina anche la distinta ed adeguata gestione degli altri rifiuti rispetto ai rifiuti urbani.
- 3) La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente.
- 4) Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità di raccolta, trasporto, di smaltimento e di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati;
 - c) le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa regionale;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
 - e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Art.2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni) di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - g) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni);
 - h) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - h1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e

policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione(ppm);

h2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

h3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;

h4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

- i) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile e ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es: *scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, escrementi, lettiere di piccoli animali domestici, fiori recisi e piante domestiche, pane vecchio, salviette di carta unte, ceneri spente di caminetti, piccole ossa e gusci di cozze*);
- j) **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- k) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto delle apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- l) **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento;
- m) **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- n) **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto nell'area;
- o) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- p) **conferimento:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- q) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni);
- r) **isole ecologiche attrezzate o ecocentro:** le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; una volta istituite esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti.

Art.3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1) Ai fini del presente regolamento così come stabilito nell'articolo 184 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni) sono classificati come **RIFIUTI**

URBANI:

- a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) **i rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati a rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;**
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o sulle rive dei corsi d'acqua;**
- e) **i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;**
- f) **i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

2) Ai fini della massima chiarezza si descrivono alcune categorie di rifiuti urbani:

- a) rifiuti urbani domestici: comprendono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, con esclusione perciò di quelli derivati da attività artigianali e di servizi;
- b) rifiuti urbani non domestici: sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della normativa vigente;
- c) rifiuti urbani esterni: sono i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) rifiuti urbani verdi: sono costituiti da materiale vegetale derivato da operazioni di manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi pubbliche, di aree verdi private pertinenti a civili abitazioni quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio;
- e) rifiuti cimiteriali: sono costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione; assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura; simboli religiosi, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- f) Beni durevoli (ingombranti domestici): con tale termine si intendono oggetti e beni durevoli di uso comune, quali mobilio, articoli di arredamento in genere, dei quali il detentore intenda disfarsi che, singolarmente presi, a causa delle loro dimensioni o del loro peso, creano difficoltà di collocamento e raccolta nei normali contenitori pubblici. Essi devono derivare da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- g) Rifiuti urbani oggetto di raccolte differenziate o specifiche finalizzate al recupero di materiali o energia;
- h) Rifiuti urbani particolari: ulteriori rifiuti che, se pur originati da civili abitazioni e quindi urbani, possono causare inconvenienti o rischi per l'ambiente o per la salute, quali, ad esempio: - pile e batterie esaurite; prodotti farmaceutici inutilizzati o scaduti; prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Ti"; siringhe abbandonate su strade ed aree pubbliche; oli minerali usati; oli vegetali e grassi animali esausti; elettrodomestici contenenti gas dannosi all'ozono stratosferico.

3) Sono **RIFIUTI SPECIALI**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n°152 e successive modifiche integrazioni;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti dalle attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

4) Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 03 aprile 2006, n°152 e successive modifiche e integrazioni, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

Art.4

PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- 1) La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:
 - costituisce attività di pubblico interesse;

- deve assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;
 - e) privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
 - f) rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- 2) I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente regolamento, a cura del produttore o del detentore.
 - 3) Le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.
 - 4) Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero; b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
 - 5) Il Comune di Iglesias concorre alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello degli A.T.O (Autorità Territoriale Ottimale) ai sensi degli articoli 200, 201, 202, 203, 204 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni).
 - 6) Nella fase transitoria di definizione dell'A.T.O il Comune continua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati mediante apposito contratto di servizio stipulato con gestore scelto mediante procedura a evidenza pubblica.
 - 7) L'oggetto del servizio riguarda in particolare:
 - a) lo spazzamento del suolo eseguito in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, fogliame, polvere, rottami e simili giacenti sulle strade e aree pubbliche e sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico;
 - b) la pulizia delle strade, piazze ed aree pubbliche, viali alberati e giardini pubblici, aree private ad uso pubblico, dei marciapiedi e di quanto altro definito negli allegati del contratto;
 - c) il lavaggio e la disinfezione di alcune strade e la asportazione dei rifiuti e del terriccio dalle griglie, caditoie, pozzetti e bocchette di scarico delle acque piovane;
 - d) la raccolta, trasporto ed avvio al recupero/smaltimento del rifiuto secco residuo o dell'indifferenziato proveniente da insediamenti civili in genere;
 - e) la raccolta, trasporto ed avvio al recupero/riciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani provenienti da raccolta differenziata.

Art.5

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
- 2) I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
- 3) Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio raccolta avviene a cura di apposito impianto di smaltimento autorizzato a ciò dalla Regione Sardegna.
- 4) Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, al fine di:
 - a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento di rifiuti urbani non

- pericolosi in ambiti territoriali ottimali; permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- b) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

TITOLO II ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art. 6

CRITERI GENERALI.

- 1) Il Comune di Iglesias stabilisce l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2 lettera e) del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni) e cioè sulla base dei criteri determinati dallo Stato.
- 2) Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n.114 del 1998 (*trattasi degli esercizi di vicinato che nel Comune di Iglesias hanno una superficie superiore complessivamente a 500 mq*).
- 3) Si distinguono due finalità di assimilazione:
 - a) per il conferimento, il recupero o lo smaltimento nel circuito dei rifiuti urbani (assimilazione a tutti gli effetti);
 - b) per il solo smaltimento in impianti dedicati al trattamento dei rifiuti urbani (assimilazione ai fini dello smaltimento).
- 4) Sono esclusi da qualsiasi tipo di assimilazione ai rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti speciali che sono individuati nell'elenco dei rifiuti pericolosi nell'allegato D della parte IV del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni);
 - b) gli imballaggi secondari e terziari.

5) Ai rifiuti assimilati si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani; la tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa e una parte variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'Amministrazione Comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono; a tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'Amministrazione Comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani.

Art.7

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI A TUTTI GLI EFFETTI

- 1) L'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente due requisiti: uno qualitativo di cui al prossimo punto 2) e uno quantitativo di cui al punto 3).
- 2) **REQUISITO QUALITATIVO.** Possono essere assimilati ai rifiuti urbani per qualità
 - a) i rifiuti derivati da attività agricole, agro- industriali, artigianali, commerciali, di servizio di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e), f) del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni);
 - b) rifiuti sanitari elencati nell'articolo 2 lettera g) del D.P.R 15/07/2003 n. 254 derivanti da strutture pubbliche e private che svolgano attività medica e veterinaria di

prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23/12/1978, n. 833 (a titolo di esempio: rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza; indumenti e lenzuola monouso di cui il detentore intenda disfarsi);

c) i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali e di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c) del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni (rifiuti da lavorazioni industriali), purchè appartenenti ad una delle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica
- metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli e di arredamento;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di
- roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di
- caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su
- processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali.

3) REQUISITO QUANTITATIVO

La qualificazione di assimilato all'urbano di un rifiuto speciale rispondente al punto precedente è subordinata al rispetto di due soglie quantitative, una annua ed una giornaliera, da parte del soggetto produttore. Ciò consente di dimensionare opportunamente il servizio di raccolta tenendo conto del suo carattere continuativo e delle necessità organizzative.

- soglia quantitativa giornaliera:

- a) Carta/cartone : 0,25 m³;
- b) Plastica :0,25 m³;
- c) Latte di alluminio o banda stagnata: n°6 pezzi;
- d) Vetro in bottiglie: n°10 pezzi;
- e) Vetro ingombrante: n°3 Pezzi;
- f) Ingombranti metallici (es. reti da letto, mobili metallici): n°3 pezzi;
- g) Ingombranti di legno: (n°3 pezzi);

Per tutte le altre tipologie di rifiuti vale la soglia quantitativa giornaliera è pari a 5 Kg
La soglia quantitativa annua per ciascuna tipologia di rifiuto è pari 100 Kg.

4) Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

5) Quando la produzione di rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al soggetto gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di recupero di materia o energia;

6) I rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità che possono essere conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica devono corrispondere ai seguenti criteri di qualità:

a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzofidossine e/o policlorodibenzofurani, se non bonificati;

b) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate al soggetto gestore, ad esempio:

consistenza non solida;

- produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
- fortemente maleodoranti;
- eccessiva polverulenza.

Art.8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI AI FINI DELLO SMALTIMENTO

- 1) L'assimilabilità ai fini dello smaltimento si riferisce esclusivamente alla possibilità da parte del produttore o del detentore di conferire, a suo carico e senza limiti quantitativi, il rifiuto speciale ad un impianto destinato ai rifiuti urbani; tale assimilabilità è implicita per le tipologie di rifiuti che rispettano i requisiti qualitativi di cui all'articolo 7, comma 2. Per qualsiasi altro rifiuto speciale non pericoloso la possibilità di essere smaltito in impianti destinati ai rifiuti urbani deve essere certificata dagli organi di controllo competenti.

Art.9

ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) Gli oneri relativi alla attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Art.10

CLASSIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1) I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico – fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art.11

RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA BENI DUREVOLI

- 1) I rifiuti ingombranti costituiti da beni durevoli prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.
- 2) Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.
- 3) Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

Art.12

NORME DI ESCLUSIONE

- 1) Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti assimilati di cui al precedente articolo 7 la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2) Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti che non soddisfano i requisiti stabiliti dal D.M 03/08/2005 "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*".
- 3) Sono senz'altro esclusi dal concetto di assimilabilità quelle categorie merceologiche di rifiuti speciali provenienti dalle attività commerciali e di servizio che rivestono carattere di tipicità o ripetibilità per le attività considerate. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:
 - imballaggi in vetro per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, bar, circoli e così via;
 - imballaggi in cartone per le attività di vendita di prodotti non alimentari, es: negozi di abbigliamento, calzature e così via;
 - rifiuti cellulosici per banche, uffici e simili.

Art.13

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

- 1) Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i produttori di rifiuti speciali dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità le tipologie e le quantità di rifiuti prodotti e le modalità di conferimento dei rifiuti speciali, l'area su cui si producono i rifiuti. Le procedure di accertamento per la veridicità dei dati dichiarati e la verifica del superamento delle soglie quantitative di rifiuti speciali assimilati prodotti possono essere attivate su richiesta di tutti i soggetti interessati ed in particolare:
 - a) sulla base dell'analisi statistica dei rifiuti conferiti da parte dell'attività economica alla discarica e/o ad altre forme di smaltimento;
 - b) in seguito a monitoraggio, da parte del soggetto gestore, del grado di riempimento dei contenitori pubblici inerenti la sede della attività produttrice di rifiuti;
 - c) sui dati medi di produzione per attività analoghe;
- 2) La procedura di accertamento della quantità di rifiuti speciali assimilati prodotti è coordinata dal soggetto gestore del servizio pubblico. Gli uffici comunali competenti si impegnano a mettere a disposizione di quest'ultimo tutta la documentazione tecnico amministrativa disponibile, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003 e autorizzano il soggetto gestore a richiedere alle attività economiche tutte le notizie relativamente a:
 - a) ramo di attività dell'azienda;
 - b) specificazioni sull'attività svolta;
 - c) caratteristiche quali e quantitative dei rifiuti prodotti;
 - d) destinazioni dei rifiuti prodotti;
 - e) superfici di formazioni dei rifiuti prodotti;
 - f) documentazione disponibile (autorizzazioni, modello unico ambientale ecc.);
- 3) I dati ottenuti dalle procedure di accertamento saranno vincolati al fine di stabilire:

- a) modi e metodi con i quali l'attività economica dovrà conferire i prodotti;
- b) il calcolo per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti quando questa verrà applicata.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.14

COMPETENZE DEL COMUNE

- 1) Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) controllo del corretto svolgimento delle azioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato;
 - raccolta e smaltimento da parte della società incaricata;
 - b) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo le disposizioni dell'articolo 191 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 - c) Il Comune di Iglesias è tenuto a fornire alla Regione ed alla Provincia di appartenenza tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste;
 - d) Funzioni e compiti amministrativi indicati nell'articolo 198 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni (ai sensi del quale il Comune stabilisce: *le disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; le modalità di raccolta, trasporto, di smaltimento e di conferimento dei rifiuti urbani e assimilati; le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa regionale; le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi; le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani*), nonché l'approvazione dei progetti di bonifica ricadenti nel territorio di competenza, sentita la conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
 - e) L'individuazione di azioni di promozione e incentivazione delle attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti, nell'ambito di propria competenza;
 - f) Emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale che provvede a:
 - a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata fissando l'appuntamento, nonché con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento o aree per rifiuti ingombranti e rifiuti verdi;
 - b) determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio

- servito;
- c) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
 - d) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
 - e) stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - f) assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e le relative piazzole di sedime; tali interventi dovranno essere diversificati come frequenza nelle diverse stagioni e condizioni climatiche;
 - g) sensibilizzare il gestore dell'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Art.15

COMPETENZA DEL SOGGETTO GESTORE

- 1) Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
 - b) la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici e ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - c) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
 - d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti nella parte IV, Titolo II del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.16

DIVIETO DI ABBANDONO

- 1) L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2) E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
- 3) Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed i termini entro cui provvedere, decorsi i quali procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 4) Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 17

BONIFICA

- 1) Chiunque cagiona l'inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque) con il

superamento delle concentrazioni soglia di rischio, è punito con le pene e sanzioni indicate nell'articolo 257 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente.

Art.18

GESTIONE AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

1) La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199 e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 del medesimo decreto.

TITOLO IV GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

Art.19

GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
 - a) raccolta in contenitori entro i limiti della zona obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, indicate negli allegati al contratto, a seguito delle seguenti operazioni:
 - conferimento da parte del produttore e del detentore secondo le modalità definite nel presente regolamento;
 - spazzamento dei rifiuti giacenti sulle vie, piazze e sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, nelle aree adibite a mercato e in ogni altro luogo stabilito negli allegati al contratto;
 - eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
 - b) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
 - c) smaltimento, come indicato nell'articolo 182 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.20

ZONE IN CUI SI EFFETTUA IL SERVIZIO

- 1) Il perimetro delle aree servite è stabilito mediante apposito provvedimento del Comune - che lo redige e lo aggiorna periodicamente -, tenendo conto delle esigenze concrete del territorio comunale.

Art.21

CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

- 1) L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio.
- 2) Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo ed altre forme di recupero.
- 3) La raccolta "stradale" avviene mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori. Questa raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale, fatto salvo i casi in cui vengano impiegate soluzioni diverse per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate o per l'adozione di sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con sistemi "domiciliari" (porta a porta).
- 4) La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizza mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia scelto di adottare questa modalità di raccolta, gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare, ove sia possibile, i contenitori

all'interno delle proprie pertinenze abitative.

- 5) L'Amministrazione Comunale, tramite apposita ordinanza sindacale, stabilisce quale modalità di raccolta adottare, "stradale" e/o "domiciliare", a seconda delle zone, per settori del territorio comunali.
- 6) Il Comune e l'ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.
- 7) L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

Art.22

CONFERIMENTI

- 1) I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
- 2) Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3) Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea dei rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 4) In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono predisposti. Nel caso della raccolta "domiciliare" i contenitori devono essere ricoverati, ove possibile, all'interno delle pertinenze abitative.
- 5) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale e dal gestore del servizio.
- 6) Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti, purchè dedicati a quella stessa tipologia di rifiuto e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o gestore del servizio. Dalle zone servite porta a porta non potranno essere trasferiti rifiuti in altre zone della città in cui il servizio di raccolta è gestito tramite cassonetti stradali.
- 7) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento si deve osservare quanto previsto dall'articolo 44 del presente regolamento.
- 8) E' vietato immettere nel contenitore dei rifiuti dell'indifferenziato:
 - I rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolta differenziata;
 - I rifiuti ingombranti;
 - I rifiuti elettronici;

- I rifiuti urbani particolari (pile, medicinali ecc.);
 - I rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità;
 - Sostanze liquide;
 - Materiali accesi;
 - Materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta;
- 9) E' vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.
 - 10) E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o non agevole il servizio di raccolta.
 - 11) In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di ristrutturazione primaria, devono essere previsti spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentita l'Amministrazione, da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.
 - 12) Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

Art.23

PULIZIA E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI

- 1) Il gestore del servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
- 2) Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le cadenze contrattuali, e, comunque, almeno una volta alla settimana nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e, almeno, una volta al mese nei restanti mesi. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.
- 3) Il gestore del servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 24

TRASPORTO

- 1) Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
- 2) I punti di sosta fissati dal gestore del servizio devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio alla circolazione stradale.
- 3) I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:
 - alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.
- 4) Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto;
- 5) il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolta differenziata.

Art. 25

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PROPRIETA' PRIVATE

1) Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 28, 4° comma del presente regolamento, è fatto divieto al personale addetto al servizio medesimo di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni e/o cortili privati, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere alle proprietà private.

TITOLO V RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.26

FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE

- 1) Il Comune di Iglesias attiva la raccolta differenziata secondo le apposite indicazioni fornite dalla Regione Sardegna e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'articolo 205 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione Comunale ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
- 3) Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale, regionale e provinciale;
 - tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
- 4) L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio, in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
- 5) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.
- 6) Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel contratto di servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

Art.27

AMBITO DISCIPLINATO

- 1) Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana, ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese di servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
- 2) Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono chiaramente essere riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.
- 3) Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
- 4) L'Amministrazione Comunale può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

5) Il Comune individua nei seguenti materiali quelli per i quali possono essere effettuati servizi di raccolta porta a porta, laddove previsto sul territorio: umido, carta e cartone, vetro, lattine, imballaggi in plastica, pile, farmaci.

Utenze DOMESTICHE

Le utenze domestiche effettuano servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto

UMIDO
VERDE
CARTA E CARTONE
VETRO/LATTINE
IMBALLAGGI IN PLASTICA
PILE
FARMACI
INGOMBRANTI

Servizio presso l'ecocentro:

Legno – Tessili – Metalli – R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) – Ingombranti - Batterie – Verde – Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio

Utenze NON DOMESTICHE

- Attività commerciali e pubblici esercizi:

le attività commerciali e i pubblici esercizi presenti sul territorio sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA E CARTONE
UMIDO
RSU INDIFFERENZIATO
PLASTICA
VETRO E LATTINE

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di autorizzare a tali utenze il conferimento presso l'ecocentro delle seguenti categorie di rifiuto:

Legno- Metalli - R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) – Ingombranti - Batterie — Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – vetro e lattine).

- Uffici:

Gli Uffici presenti nel territorio si attivano per la richiesta di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA E CARTONE
RSU INDIFFERENZIATO

Servizio presso l'ecocentro: previa autorizzazione comunale

Legno- Metalli - R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) – Ingombranti – Oli minerali esausti – batterie - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone).

- Attività artigianali e industriali:

Le attività artigianali e industriali presenti sul territorio possono essere servite tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

CARTA E CARTONE
UMIDO

RSU INDIFFERENZIATO
VETRO E LATTINE

Servizio presso l'ecocentro: previa autorizzazione comunale
Legno- Metalli - R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) – Ingombranti – Oli minerali esausti – batterie - Altri materiali per i quali è attivo un servizio di raccolta differenziata sul territorio (carta e cartone – vetro e lattine).

6) L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

Art.28

CONTENITORI DI RACCOLTA

- 1) I contenitori di raccolta per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale.
- 2) I contenitori collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dall'Amministrazione Comunale devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio (nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23 del presente regolamento), e pubblicate nella Carta dei Servizi e, comunque, puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.
- 3) Per il servizio di raccolta "domiciliare", ove tecnicamente possibile, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. I soggetti tenuti rispondono al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.
- 4) Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove previsto nei progetti di raccolta porta a porta, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riportarli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.
- 5) La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.
- 6) Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
- 7) I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
- 8) E' vietato sostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi o comunque entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.29

OPERAZIONI DI RACCOLTA

- 1) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo dal lunedì al sabato e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza e il calendario stabiliti dal gestore del servizio, in attuazione delle direttive dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ambientale e nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, nonché, in particolare, secondo le prescrizioni dettate dal Contratto di Servizio.
- 2) Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
- 3) La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

Art. 30

STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

- 1) Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
- 2) Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi di compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione dell'Autorità Sanitaria Locale, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

Art.31

ECOCENTRO

- 1) L'ecocentro è una struttura attrezzata, recintata e custodita, presso la quale possono essere conferite diverse tipologie di rifiuto in modo differenziato.
- 2) Il funzionamento dell'area attrezzata è stabilito con apposita disposizione a cura dell'Amministrazione Comunale nel quale sono specificati:
 - a) criteri per l'accesso;
 - b) orari di apertura;
 - c) tipologie di rifiuti per cui è consentito il conferimento;
 - d) modalità di conferimento;
 - e) quantità ammissibili comunque non superiori a quanto sotto indicato;
 - f) tutto ciò che si ritenga indispensabile per il funzionamento del servizio;

Lo stesso regolamento di cui sopra stabilisce i QUANTITATIVI PRO CAPITE DI RIFIUTI CHE POSSONO ESSERE CONFERITI GIORNALMENTE PRESSO L'ECOCENTRO RELATIVAMENTE A:

- a) Carta;
 - b) Plastica;
 - c) Latte di alluminio o banda stagnata;
 - d) Ingombranti metallici (es: elettrodomestici, reti da letto, mobili metallici);
 - e) Ingombranti di legno;
 - f) *Monitor* esausti di televisori e *computer* con tubo catodico;
 - g) Frigoriferi e congelatori;
 - h) Materiale elettronico (stampanti, *fax*, calcolatrici);
 - i) Pile esauste;
 - j) Accumulatori esausti per veicoli (batterie);
 - k) Farmaci scaduti;
 - l) Pneumatici.
- 3) La quantità di rifiuti ingombranti è comunque accettata in funzione delle capacità ricettive dell'ecocentro.

Art.32

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE

ES: Giornali, riviste, volantini pubblicità, cataloghi, sacchetti di carta, scatole di cartone, scatole di cartoncino alimenti (zucchero, pasta, riso, maionese, crackers), scatole di cartoncino vari (dentifricio, confezioni scatolame), carta da fotocopie usata, libri, quaderni, corrispondenza (escluse le carte plastificate) DA CONFERIRE SCHIACCIATI E RIDOTTI DI VOLUME

- 1) La raccolta differenziata della carta riciclabile avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che per conferimento diretto da parte dei consumatori presso l'ecocentro (una volta istituito) o con raccolta differenziata stradale.
- 2) La raccolta differenziata stradale della carta e degli imballaggi in cartone avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati in progetto e concordati con l'Amministrazione Comunale.
- 3) I suddetti contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).
- 4) Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento (normalmente settimanale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Sono previsti periodici lavaggi dei cassonetti e relativa disinfezione degli stessi.
- 5) La raccolta porta a porta viene fatta presso suolo pubblico in orari e con modalità predefinita dall'Amministrazione e comunicata all'utente.
- 6) Le abitazioni con ingresso carraio e spazi interni quali cortili e simili vengono servite con contenitori carrabili di modeste dimensioni.

Art.33

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

ES: Bottiglie di vetro, vasi, vasetti e contenitori in vetro, bicchieri ecc. DA CONFERIRE SFUSI

- 1) La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che per conferimento diretto da parte dei consumatori presso l'ecocentro (una volta istituito) o con raccolta differenziata stradale mediante conferimento in appositi contenitori.
- 2) Lo svuotamento dei contenitori deve avere una frequenza settimanale idonea ad evitare qualsiasi problema di riempimento.
- 3) Devono essere previsti almeno i lavaggi di cui all'articolo 23, comma 2 del presente regolamento.
- 4) I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).
- 5) Il Comune può organizzare un servizio di raccolta di vetro riservato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande (bar, chioschi, ristoranti, pizzerie etc) purchè aderiscano ad una convenzione da stipularsi con il Comune che stabilisca i costi della gestione di tali rifiuti speciali eccedenti il requisito di assimilabilità quantitativa e le modalità di tassazione. Per essi è possibile la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di: - un contenitore con capacità di litri 240, dotato di coperchio con chiusura a chiave; - una cassetta da litri 40 collocabile nei pressi del banco-bar.
- 6) E' vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
- 7) Nel giorno programmato per il servizio, gli esercenti dovranno collocare i contenitori al bordo della strada in un punto di presa precedentemente concordato ed eventualmente segnalato sulla sede viaria.
- 8) Il servizio ha la frequenza stabilita dal soggetto gestore secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
- 9) Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es: vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'ecocentro (una volta istituito) o presso discarica per inerti autorizzata.

Art.34

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

ES: Bottiglie vuote di acqua, bibite e latte; contenitori di detersivi, shampoo, bagnoschiuma e simili; flaconi e barattoli per alimenti; vaschette per alimenti (es: affettati, formaggi, frutta, verdura, carne, pesce, gelati, uova), sacchetti e buste per alimenti (es: pasta, caramelle ecc.), flaconi dispensatori di sciroppi, creme e salse; DA CONFERIRE VUOTI, SCHIACCIATI E RIDOTTI DI VOLUME

- 1) La raccolta differenziata della plastica avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che per conferimento diretto da parte dei consumatori presso l'ecocentro (una volta istituito) o con raccolta differenziata stradale mediante conferimento in appositi contenitori.
- 2) Per le utenze commerciali, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati agli urbani, nell'ambito della assimilabilità qualitativa e quantitativa, può essere attivato un circuito di raccolta degli imballaggi secondari in plastica, con esclusione dei film in polietilene, cassette ecc. che siano da attuare in base alle modalità e alle disposizioni stabilite dall'Amministrazione.
- 3) Non si prevede l'attivazione di un servizio per gli imballaggi in plastica delle utenze commerciali e di servizio, per i film di imballaggio in polietilene, per gli imballaggi in polistirolo espanso e contenitori in plastica per liquidi di capacità superiore a 5 litri.

Art. 35

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

ES: Sfalci, rami e potature; DA CONFERIRE PRIVI DI SASSI E TERRA

- 1) E' cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, particolarmente in occasione del primo taglio stagionale, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e delle aree verdi pubbliche dai rifiuti eventualmente presenti.
- 2) La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente mediante conferimento presso l'ecocentro una volta istituito;
- 3) La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti ecc.
- 4) La frazione verde non può comunque essere bruciata a distanze inferiori a 50 metri da abitazioni o strade.
- 5) La frazione verde raccolta è da destinare al compostaggio e ha funzione di strutturante per la produzione di *compost*.

Art.36

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1) Per garantire forme alternative di riutilizzo dei rifiuti organici viene incentivata l'attività di compostaggio domestico, attraverso l'impiego di *composter* o di altri sistemi ritenuti analoghi per risultato.

Art.37

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

ES: frutta, verdura, uova, pesce, carne, ossa, pane, pasta, riso, fondi di caffè, filtri di tè, tovaglioli e fazzoletti di carta usati. DA CONFERIRE IN APPOSITO SACCHETTO

- 1) Il conferimento ed il servizio della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
- 2) Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere. I sacchetti vengono forniti gratuitamente e distribuiti dal soggetto gestore in numero idoneo e sono ritirabili presso le sedi logistiche del soggetto gestore. Gli utenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i sacchetti in materiale biodegradabile forniti dal soggetto gestore, il quale potrà anche fornire delle etichette con codice a barre per l'identificazione dell'utente.
- 3) Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza o presso gruppi di utenze, all'esterno delle proprietà, a mezzo di cassette o di contenitori stradali a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle stesse.
- 4) Le utenze domestiche ricevono, ad avvio del sistema, una prima dotazione di sacchetti

assieme ad un opuscolo informativo contenente le informazioni circa la separazione e l'esposizione dei rifiuti, impiegando esclusivamente l'apposito sacchetto in materiale biodegradabile; tale incombenza è agevolata dalla fornitura gratuita di un contenitore di dimensioni adeguate dove posizionare il sacchetto durante il riempimento.

- 5) I contenitori stradali carrellati da 120 lt sono forniti per i condomini con un numero di utenze sufficiente e comunque calcolato con idonea progettazione.
- 6) Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido (alimentari, frutta-verdura, ristoranti, bar, alberghi, comunità, mense etc.) devono conferire i rifiuti in contenitori da 120 lt che sono forniti dal soggetto gestore, o in alternativa viene fornito un contenitore dotato di apposita serratura; tali contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti soltanto la sera che precede il giorno di raccolta o entro l'orario stabilito per la raccolta. Alle utenze specifiche sono forniti sacchi di materiale biodegradabile da utilizzarsi quali fodere dei contenitori.
- 7) E' possibile il conferimento della frazione verde all'interno del normale circuito dell'umido solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso). I residui della potatura devono essere conferiti presso l'**ecocentro**, una volta istituito;
- 8) Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti ai regolamenti comunitari vigenti in materia.
- 9) E' previsto almeno n. 1 lavaggio mensile nel periodo invernale e settimanale nel periodo estivo nonché relativa disinfezione dei contenitori.
- 10) La raccolta di cui al punto 6 del presente articolo ha frequenza giornaliera, in funzione degli orari e turni di chiusura effettuati dagli esercenti.
- 11) E' vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e dall'Amministrazione Comunale, nonché conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.
- 12) La frazione organica deve essere destinata al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di *compost* di elevata qualità.

Art. 38

RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO RESIDUO NON RICICLABILE

ES: piatti, posate e bicchieri in plastica, spazzolini e tubetti di dentifricio ecc. DA CONFERIRE SFUSO

- 1) Il conferimento del rifiuto secco residuo non riciclabile deve essere effettuato in appositi sacchetti a perdere. Il rifiuto viene conferito in idonei contenitori dimensionati secondo parametri stabiliti dal progetto di raccolta.
- 2) Il conferimento potrà avvenire con la modalità porta a porta o con contenitori stradali.
- 3) A ciascun utente possono essere forniti etichette adesive munite di codice a barre per l'identificazione univoca del conferitore.
- 4) Per i condomini con un numero di utenze superiore a 13 può essere prevista una dotazione di contenitori da 1700 lt.

Art. 39

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

DA CONFERIRE SCIOLTE E PRIVE DI SCATOLA

- 1) Le pile e gli accumulatori, immessi nel mercato ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, sono consegnate ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.
- 2) A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

- 3) Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del DM 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e gli accumulatori.
- 4) I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
- 5) Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc) non rientranti nell'applicazione del DM 476/1997 possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati.
- 6) Sono fatte salve tutte le disposizioni che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Art. 40

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

- 1) Medicinali scaduti e/non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
- 2) In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
- 3) I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
- 4) La frequenza del prelievo è bimestrale.

Art. 41

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

- 1) Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. In particolare, devono essere forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore con chiusura ermetica.
- 2) La raccolta delle siringhe usate viene fatta in ordine prioritario nei perimetri scolastici e parchi urbani.
- 3) Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la chiusura durante il trasporto.
- 4) Le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
- 5) I contenitori, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi".

Art. 42

RIFIUTI INGOMBRANTI

ES: mobili, materassi e reti; frigoriferi; oggetti voluminosi. DA CONFERIRE CON MODALITA' DI RACCOLTA A DOMICILIO PREVIA PRENOTAZIONE

- 1) I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente da parte del detentore all'ecocentro, una volta istituito, nei limiti indicati all'articolo 31 oppure
 - Ritirati dal gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio di concerto con l'Amministrazione ossia mediante prelievo monosettimanale.
 - Consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di

tipologia equivalente.

- 2) Per tutti i rifiuti ingombranti, eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. In particolare operando una netta distinzione tra il circuito dei ferrosi e dei legnosi.
- 3) La frequenza e le modalità del ritiro dei rifiuti ingombranti deve essere pubblicizzata nelle diverse forme al fine di disincentivare lo scarico abusivo degli stessi.

Art. 43

R.A.E.E (Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche e elettroniche)

- 1) E' fatto divieto agli utilizzatori di conferire i RAEE insieme ai R.S.U. I rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche e elettroniche possono essere conferiti direttamente da parte del detentore all'ecocentro, una volta istituito, nei limiti indicati all'articolo 31 oppure
 - ritirati dal gestore del servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio di concerto con l'Amministrazione ossia mediante prelievo mono – settimanale;
 - consegnati presso un distributore contestualmente all'acquisto di un AEE di tipologia equivalente ai sensi dell'articolo 6 , comma 1 lettera b) del D.lgs 151/2005 (?);
 - consegnati ad un centro di raccolta di RAEE provenienti da nuclei domestici, eventualmente organizzati e gestiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.
- 2) I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche così come individuati all'allegato 1A al D.lgs 151/05 sono:
 - Grandi elettrodomestici;
 - Piccoli Elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
 - Apparecchiature di consumo;
 - Apparecchiature di illuminazione;
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
 - Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
 - Strumenti di monitoraggio e controllo;
 - Distributori automatici;
- 3) Per tutti i RAEE raccolti separatamente, i soggetti responsabili della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, hanno l'obbligo di favorire il reimpiego e il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti.
- 4) La frequenza e le modalità del ritiro dei RAEE deve essere pubblicizzata nelle diverse forme, al fine di disincentivare lo scarico abusivo degli stessi.
- 5) I distributori obbligati al ritiro gratuito del Rifiuto Elettrico ed Elettronico hanno l'onere della verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e del trasporto presso le aree attrezzate dai Comuni o dai produttori delle sole apparecchiature non suscettibili di reimpiego.

Art. 44

RIFIUTI INERTI

- 1) I rifiuti inerti destinati allo smaltimento devono essere conferiti da parte dei produttori presso le discariche all'uopo autorizzate.
- 2) Per smaltimento di rifiuti inerti si intende l'operazione di deposito permanente in impianti controllati che rispettano le previsioni del punto 4.2.3.1 della delibera interministeriale 27 luglio 1984.
- 3) Lo smaltimento dei rifiuti inerti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

- 4) Per rifiuti inerti sono da intendersi i rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e pertanto:
 - a) sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi (es: mattoni, tegole, calcestruzzi, cemento armato, frammenti di legno, frammenti di rivestimenti stradali);
 - b) materiali ceramici cotti quali ceramica, porcellana, terraglie;
 - c) vetri di tutti i tipi, salvo che non si possa utilizzare la raccolta differenziata;
 - d) terreni con sabbia, argilla, torba, rocce, pietre e materiali litoidi da costruzione, quali marmo, ardesia, porfido (proveniente da rivestimenti e lastre di copertura), ghiaia ecc.
- 5) E' tassativamente vietato, nell'ambito del territorio del Comune di Iglesias, scaricare rifiuti inerti all'interno dei cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani o, comunque, abbandonarli o depositarli in modo incontrollato su aree pubbliche o private.
- 6) I produttori di rifiuti speciali inerti sono tenuti a provvedere allo smaltimento degli stessi in discariche regolarmente autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.
- 7) Gli Uffici competenti in materia di edilizia privata dovranno verificare che ogni provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia contenga una relazione a firma di un tecnico abilitato che riporta, fra l'altro, la stima dei rifiuti speciali sia inerti che di altro genere che verranno prodotti in fase di esecuzione dei lavori. La dichiarazione di fine lavori dovrà essere accompagnata dalle copie dei "formulari di identificazione dei rifiuti trasportati", relativi ai rifiuti speciali sia inerti che di altro genere smaltiti presso impianti regolarmente autorizzati. Il rilascio del certificato di agibilità dovrà essere subordinato alla verifica della congruità e della regolarità dello smaltimento dei rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, prodotti nel corso della costruzione. I quantitativi dei rifiuti smaltiti dovranno essere commisurati alla entità della costruzione. Gli Uffici competenti in materia di edilizia privata trasmettono l'elenco dei soggetti autorizzati ad eseguire lavori che comportano demolizioni e produzioni di rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, prodotti nel corso della costruzione al Comando di Polizia Municipale.
- 8) L'Ufficio competente in materia di Lavori Pubblici dovrà verificare che ogni progetto di opera pubblica contenga l'obbligo, a carico dell'esecutore dei lavori, dello smaltimento dei rifiuti speciali inerti, prodotti nei propri cantieri, presso impianti regolarmente autorizzati. I quantitativi dei rifiuti speciali smaltiti dovranno essere commisurati alla entità delle opere da realizzare. La liquidazione delle competenze dovute per lavori di scavo e di demolizione eseguiti nel corso della esecuzione di Opere Pubbliche dovrà essere subordinata alla verifica, da parte della Direzione Lavori, della regolarità dello smaltimento dei rifiuti speciali inerti in conformità al presente Regolamento.
- 9) Il rilascio di autorizzazioni alla esecuzione di lavori di colmamento di aree depresse o di risanamento ambientale, con l'utilizzo di materiali aridi assolutamente scevri da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti da scavi, dovrà essere subordinato all'approvazione del relativo progetto dagli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna, competenti ai sensi della normativa vigente. L'autorizzazione ai colmamenti dovrà essere condizionata alla recinzione dell'area, alla custodia della stessa per tutto il periodo di attività del cantiere, alla registrazione dei conferimenti. Dovrà essere tassativamente esclusa la possibilità di smaltire materiali provenienti da demolizioni o rifiuti di altro genere.
- 10) La Polizia Municipale, nello svolgimento del servizio di vigilanza ambientale sul territorio comunale, dovrà controllare oltre che gli scarichi abusivi, anche la regolarità delle operazioni di trasporto dei materiali derivanti da scavi e demolizioni.

RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
2. Per rifiuti di esumazione e estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - c) resti non mortali di elementi biodegradabili, inseriti nel cofano;
 - d) resti metallici di casse; (ad es: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione e da estumulazioni".
4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
7. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.
8. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
 - a) Materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e similari;
 - b) Altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.
9. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
10. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri soggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
11. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei settori comunali competenti.

TITOLO VI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 46 – DEFINIZIONI

- 1)
 - a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,

indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi, aerei;
- e) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 03 aprile 2006, n.152 (e successive modifiche ed integrazioni), esclusi i residui della produzione;
- f) **Gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del D.lgs 152/2006;
- g) **Prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- h) **Riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti e rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- i) **Smaltimento**: tutte le operazioni di cui all'allegato B del D.lgs 152/2006.
- j) **Operatori economici**: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori.
- k) **Produttori**: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
- l) **Utilizzatori**: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
- m) **Consumatore**: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
- n) **Accordo volontario**: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220 del D.lgs 152/2006.

2) La pubblica amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

Art. 47

OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

1. E' fatto divieto per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
2. E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 226 del D.lgs 152/2006 per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio, di utilizzo della discarica come opzione di smaltimento finale.
3. E' fatto obbligo per le stesse attività commerciali, artigianali e di servizio di servirsi di appositi circuiti distinti con avvio di materiale a riciclaggio e/o recupero.
4. L'Amministrazione Comunale può fornire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio alle utenze commerciali, artigianali e di servizio presenti nel perimetro urbano ed eventualmente nelle aree destinate ad attività produttive su richiesta delle stesse e dietro stipula di idonea convenzione con l'Ente.
5. Resta inteso che il costo del servizio di raccolta dei rifiuti da imballaggio rivolto alle utenze commerciali, artigianali e di servizio è a completo carico degli utenti che usufruiscono del servizio e gli eventuali introiti derivanti dal corrispettivo CONAI vengono a ridurre lo stesso.

6. In alternativa le utenze commerciali, artigianali e di servizio possono servirsi di propri circuiti di raccolta per i rifiuti da imballaggio, fornendone la relativa dimostrazione. Avranno quindi diritto ad una riduzione della tariffa congruente alla riduzione delle quantità effettivamente conferite al servizio pubblico.
7. In particolare i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per aderire agli obblighi di riciclaggio e recupero sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195 comma 2, lettera e) del D.lgs 152/2006.
8. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira.
9. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.
10. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.
11. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
 - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) aderire ad uno dei consorzi di filiera con i quali l'Assessorato Difesa Ambiente ha stipulato apposito accordo di programma a garanzia della certezza dell'accettazione;
 - c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema.
12. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
13. I produttori che non aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e a un consorzio di cui all'articolo 223 del D.lgs 152/2006 devono presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3 lettere a) e c) dell'articolo 221 del D.lgs 152/2006, richiedendone il riconoscimento sulla base di idonea documentazione.
14. I produttori che non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 224 del D.lgs 152/2006 devono inoltre elaborare e trasmettere al CONAI un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225 del D.lgs 152/2006.
15. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori che non aderiscono al CONAI o ad un consorzio di cui all'articolo 223 del D.Lgs 152/2006 sono tenuti a presentare all'Osservatorio una relazione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
16. Il mancato riconoscimento del sistema o la revoca disposta dall'Osservatorio comporta per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi previsti dall'articolo 223 del D.lgs 152/2006.
17. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
 - a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
 - b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
 - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

18. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata non deve comportare oneri economici per il consumatore.

TITOLO VII RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Art. 48 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1) La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
- 2) Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito con modalità idonee a favorire l'igiene nella successiva fase di conferimento.
- 3) E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicati.
- 4) E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
- 5) Le frazioni umide, che non devono essere smaltite nel circuito della frazione putrescibile, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
- 6) E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
- 7) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 35, comma 4, è altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
- 8) E' vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 9) E' vietato, nel caso di contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
- 10) Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
 - Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
 - Rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica.
 - Rifiuti urbani pericolosi.
 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
 - Beni durevoli ai sensi dell'articolo 227 del D.lgs 152/2006.
 - Altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
- 11) Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti ordinari, con le avvertenze e di divieti di seguito specificati:
 - I materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi.
 - I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere.
 - I quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità.

Art. 49

COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI INDIFFERENZIATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

- 1) Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata è svolto, sull'intero territorio comunale, con le seguenti modalità:
 - Utenze domestiche: modalità di raccolta "domiciliare" oppure modalità di raccolta con cassonetti stradali.
 - Utenze non domestiche (attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi) : modalità di raccolta "domiciliare" oppure con cassonetti stradali.
- 2) Laddove è previsto il servizio di raccolta porta a porta, al fine di dimensionare correttamente le dotazioni dei contenitori che sono stato assegnati alle unità abitative, si procede ad una quantificazione quantitativa e volumetrica dei rifiuti conferiti nel circuito di raccolta indifferenziato per ogni singolo utente.
- 3) Il risultato è utilizzato per quantificare la produzione media a famiglia, assegnando la corretta dotazione agli stabili sulla base del numero di famiglie residenti a numero civico e della frequenza di svuotamento.

TITOLO VIII ALTRI SERVIZI

Art. 50

DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

- 1) Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua tramite il concessionario le seguenti attività:
 - a. Spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
 - b. Lavaggio stradale, dei monumenti, dei portici, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle.
 - c. Diserbo stradale;
 - d. Pulizia caditoie;
 - e. Svuotamento dei cestini;
 - f. Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno, salvo addebito delle spese sostenute;
 - g. Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggetto ad uso pubblico, in caso di mancata individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
 - h. Pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
 - i. Pulizia, raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
 - j. Raccolta siringhe abbandonate;
 - k. Raccolta foglie;
 - l. Raccolta deiezioni canine;
 - m. Rimozione delle carogne sulla pubblica via;
 - n. Pulizia delle aree temporanee di sosta.

Art. 51

ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

- 1) L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento dell'appalto per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:
 - definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
 - definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
 - stabilisce la frequenza del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in

- considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
 - promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.
- 2) L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.lgs 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.
 - 3) I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
 - le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purchè aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - Le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
 - 4) Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.
 - 5) L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti ed al loro periodico svuotamento.
 - 6) E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 52

SPAZZAMENTO STRADALE

- 1) Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
- 2) Le aree spazzate sono individuate dal Comune in accordo con l'Ente gestore del servizio.
- 3) Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione d'intesa con il soggetto gestore e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell'entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
- 4) Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
- 5) Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
- 6) In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
- 7) L'ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio, la pulizia dei mercati può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.

Art. 53

LAVAGGIO STRADE

- 1) Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, riprendendo quanto riportato nel contratto dei servizi stipulato con la società

incaricata.

Art. 54

DISERBO STRADALE

- 1) Oltre al servizio di spazzamento è prevista la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade, piazze, selciati e marciapiedi pubblici cittadini mediante interventi di decespugliamento delle aree interessate, anche con interventi chimici e biologici eco –compatibili.
- 2) Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

Art. 55

CESTINI STRADALI

- 1) Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore/ l'Amministrazione Comunale provvede ad installare appositi cestini porta –rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
- 2) E' vietato:
 - a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
 - b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini- porta rifiuti;
 - c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
- 3) Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune.
- 4) Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo, installati affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.

Art.56

RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

- 1) Ai sensi dell'articolo 192, comma 3 del D.lgs. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- 2) In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

Art. 57

PULIZIA AREE PUBBLICHE COMPRESSE LE AREE MERCATALI, PUBBLICI ESERCIZI, FIERE, MANIFESTAZIONI

- 1) Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini (coperti e scoperti) devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
- 2) Gli operatori dei mercati (coperti e scoperti) devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
- 3) Per la pulizia dei mercati (coperti e scoperti) l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
- 4) I titolari di licenza di commercio, concessionari ed occupanti di posti vendita al dettaglio su aree pubbliche devono mantenere pulito il suolo al disotto ed intorno ai rispettivi banchi e posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli, dopo averne ridotto al minimo il volume, negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal Servizio di raccolta o in idonei contenitori per i rifiuti.
- 5) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano

spazi pubblici aperti all'uso di fatto come spazio di attesa o di consumazione devono provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e degli spazi stessi (es: marciapiede antistante per una ampia corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività), per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

- 6) Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti ovvero dal gestore del servizio tramite apposita convenzione che dovrà essere presentata al rilascio della autorizzazione.
- 7) L'Amministrazione Comunale, tramite il soggetto gestore dei servizi, deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
- 8) L'Amministrazione Comunale attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati coperti e scoperti una opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.
- 9) Chiunque effettua attività di costruzione, rifacimento, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualunque tipo.
- 10) Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale e al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore, il programma delle iniziative indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
- 11) In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
- 12) Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'evento.
- 13) L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
- 14) I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico –finanziario.

Art. 58

DEIEZIONI CANINE

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari e/o chiunque accompagni animali domestici in spazi pubblici di essere munito di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e al contenimento delle deiezioni dei propri animali e a depositarli negli appositi contenitori.
- 2) Gli obblighi ed i divieti di cui al comma precedente non si applicano ai cani per non vedenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 59

RACCOLTE CAROGNE ANIMALI

- 1) L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d), comma 2 articolo 184 del D.lgs 152/2006.
- 2) Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.lgs 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.lgs stesso.

Art. 60

PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

- 1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, amministratori o conduttori che devono conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati provenienti anche da terzi.
- 2) A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
- 3) In caso di inadempienza e ove l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emette propria ordinanza in danno dei soggetti interessati e intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di inosservanza alla stessa dispone affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.
- 4) I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori e insetti.

TITOLO IX RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 61

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- 1) L'Amministrazione Comunale nel promuovere la raccolta differenziata si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 2) Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani, nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.
- 3) Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
- 4) Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni di cui al comma 1 concordino con il Comune gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento.
- 5) Le associazioni di cui al comma 1 vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o politico, stabilendo ambiti e modalità di intervento, purchè non in concorrenza con analoghi servizi gestiti e/o dati in gestione dal pubblico servizio.
- 6) I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino; in particolare, nell'espletamento delle attività dovranno:
 - arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
 - evitare lo spandimento di materiali liquidi e liquami sul suolo pubblico;
 - osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
 - garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
 - non creare intralcio all'organizzazione dei servizi di nettezza urbana.
- 7) Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.
- 8) Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli di intesa con l'impresa che gestisce il servizio e/o con

aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.

9) Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche presenti nei rifiuti urbani:

- frazione secca (carta, cartone, plastica);
- vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- alluminio in forma di lattine per liquidi;
- metalli;
- rifiuti ingombranti di origine domestica.

Si fa espresso divieto di raccolta di:

- frazione umida dei rifiuti urbani;
- verde da giardino;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali assimilati;
- oli e batterie auto.

10) Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunali;

11) Per le attività di raccolta differenziata e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

12) Le associazioni di cui ai commi precedenti sono tenute, inoltre, a presentare un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio; dovranno certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non utilizzate:

13) Della raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti, con riguardo alla tassa sui rifiuti.

Art. 62

COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

1) Per una migliore gestione dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

TITOLO X

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DE RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Art. 63

GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1) Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2) Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art. 64

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1) I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'articolo 7, comma 2 lettera b) del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere per un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

- 2) Il gestore del Servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come sono definiti dall'articolo 184, comma 3 del D.lgs. 152/2006:
- 3) E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali o pericolosi di provvedere a sue spese allo smaltimento.
- 4) Ove il gestore del Servizio, con la propria organizzazione, può provvedere allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli al gestore del servizio.

Art. 65

SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

- 1) Il veicolo destinato alla demolizione può essere consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs 152/2006.
- 2) Qualora il concessionario o gestore intenda accettare la consegna deve conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione.
- 3) Con la consegna ad un centro di raccolta effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del decreto 209/2003, così come modificato dal D.lgs 149/2006, rilasciano il relativo certificato di rottamazione al detentore.
- 4) Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.lgs 209/2003, completato alla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, nonché al trattamento del veicolo.
- 5) La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tal fine, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionari o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal DPR 358/2000. Il veicolo fuori uso può essere cancellato dal PRA, solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

TITOLO XI TRASPORTI DEI RIFIUTI

Art. 66

AUTOMEZZI

- 1) Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 24, il trasporto dei rifiuti dal luogo di smaltimento e/o nella stazione di trasferimento deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente all'effettuazione della gestione dei rifiuti, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio e le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del presente regolamento. I rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione da cui risulti in particolare:
 - a) Nome ed indirizzo del proprietario o detentore dei rifiuti;
 - b) Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
 - c) Impianto di destinazione;
 - d) Data e percorso dell'istradamento;
 - e) Nome ed indirizzo del destinatario;

il tutto in accordo con le previsioni dell'articolo 193 del D.lgs 152/2006.

Art. 67

TRANSITO DI AUTOMEZZI INGOMBRANTI

1. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
2. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con apposito atto emanato dall'organo comunale competente ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
3. Con apposito atto emanato dall'organo comunale competente possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Art. 68

IDONEITA' DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO

- 1) I veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie della collettività e dei singoli ed essere conformi ai criteri dettati in materia dai competenti organi sanitari statali e regionali.

Art. 69

SOSTA DEI VEICOLI

- 1) La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento nel rispetto della prevenzione del personale addetto.

Art. 70

STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO

- 1) Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza a trasporto ai siti di smaltimento finale, il gestore del Servizio propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengono stoccati provvisoriamente in appositi *containers*, oppure trasbordati direttamente nei veicoli adibiti al trasporto.
- 2) Le stazioni di trasferimento – trasbordo sono dislocati sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità dei rifiuti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscano un'eventuale impatto visivo negativo.
- 3) In riferimento al travaso e trasbordo delle raccolte differenziate si fa riferimento alle indicazioni delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
- 4) L'attrezzatura di contenimento dei rifiuti organici putrescibili deve garantire una perfetta tenuta atta ad evitare la dispersione di colaticci e odori.
- 5) La manutenzione e la pulizia delle stazioni di trasferimento – trasbordo sono a cura del Gestore del Servizio.

TITOLO XII OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 71

DIVIETI

- 1) Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo.
- 2) E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
- 3) E' vietato altresì gettare generi alimentari di qualsiasi forma e natura, compresi alimenti per animali, in modo incontrollato su aree pubbliche a qualunque scopo destinate.
- 4) Ai fini della corretta gestione dei rifiuti è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con

- ogni relativa disposizioni attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
- 5) Salvo quanto disposto dall'articolo 35, comma 4, è vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
 - 6) Sono vietati:
 - l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - L'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - L'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta di rifiuti;
 - I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli in spazi non consentiti;
 - Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti in volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - Il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
 - La combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - L'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - L'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
 - Ai proprietari di animali domestici l'imbrattamento del suolo con escrementi animali;
 - Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - Il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
 - Il conferimento da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
 - Per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite il lancio a mezzo di veicoli o collocarli sotto i tergicristalli delle auto. Le sanzioni per tali violazioni saranno a carico dell'interessato della pubblicità e per ogni punto della distribuzione.
 - Il conferimento della frazione umida mediante sacchetti in materiale NON biodegradabile;
 - Mancato rispetto del calendario indicante i giorni di conferimento in funzione della tipologia di rifiuto.

Art. 72

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- 1) Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.
- 2) I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo modalità stabilite nel presente regolamento;
- 3) L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
- 4) Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti, è rigorosamente proibita.
- 5) L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con

- il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
- 6) Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
 - 7) I cassonetti posizionati a bordo strada devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.
 - 8) I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree devono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

Art. 73

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

- 1) I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani assimilati e a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute del D.lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 74

PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

- 1) Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
- 2) Le medesime disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

Art. 75

PULIZIA DELLE AREE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI

- 1) Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57 del presente regolamento, i gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi all'aperto all'uso pubblico quali bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
- 2) Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci invendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
- 3) I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.
- 4) Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

Art. 76

RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

- 1) Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
 - a) Scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde.
 - b) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorchè aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
 - c) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
 - d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
 - e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
- 2) L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di

- qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
- 3) Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
 - 4) Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni predette.
 - 5) Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere all'eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 242 del D.lgs n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).
 - 6) Nel caso di inadempienza nei termini assegnati potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
 - 7) I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
 - 8) Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
 - 9) In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà e procederà, come per il comma precedente, nei confronti del proprietario.
 - 10) Ove gli organi tecnici di vigilanza della ASL o dell'ARPAS ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta, salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
 - Messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi,
 - Asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
 - 11) Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorchè non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dalla ASL o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita ordinanza sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
 - 12) Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il Comando VV.FF, previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
 - intimare alla proprietà lo sgombero;
 - procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai commi precedenti.

TITOLO XIII
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA /TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art.77

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

1) I soggetti individuati dall'articolo 189 del D.lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale", i dati di rispettiva competenza attraverso il M.U.D (Modello di Dichiarazione Ambientale).

Art. 78**TASSA E TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

- 1) Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 238 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 rubricato: "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi del D.lgs n. 507 del 15 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) La tassa di cui al comma 1 è disciplinata dalle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del D.lgs n. 507 del 15 novembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare.
- 3) Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e fino al compimento da parte di tutti gli organi competenti degli adempimenti conseguenti per l'applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Art. 79**PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

- 1) La pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero e allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi;
- 2) Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nella città;
- 3) Il Comune adotta sistemi che permettano la pesata dei rifiuti conferiti dai singoli utenti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, al fine di stabilire eventuali sgravi da applicare alla tariffa di conferimento.

TITOLO XIV**VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI, SANZIONI****Art. 80****OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E ABROGAZIONE DI PRECEDENTE REGOLAMENTO**

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.
- 2) Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento recante la disciplina dello smaltimento dei rifiuti speciali inerti", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17.02.2006.

Art. 81**INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI ADDETTI AL CONTROLLO**

- 1) Sono addetti al controllo e accertamento gli appartenenti alla polizia municipale;
- 2) Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nonché degli altri organi addetti al controllo a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- 3) Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dal Comune.

Art. 82**ORGANO COMPETENTE A IRROGARE LA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

- 1) Ferma restando la competenza della Provincia ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'inosservanza degli obblighi e divieti posti dal D.lgs 152/2006, l'inosservanza delle disposizioni in materia di rifiuti stabilite dal

presente regolamento comunale è sanzionata dal Comune di Iglesias.

- 2) L'irrogazione della sanzione - attraverso l'ordinanza – ingiunzione - compete al Dirigente preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative ambientali disciplinate dal presente regolamento.

Art. 83

SANZIONI

- 1) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 nel limite minimo e massimo specificati secondo quanto previsto all'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000 e cioè da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
- 2) Le somme relative alle sanzioni amministrative irrogate vengono introitate dall'Amministrazione Comunale, messe a Bilancio e destinate a scopi di vigilanza, sensibilizzazione e tutela ecologica –ambientale.

Art.84

UFFICIO INCARICATO DEL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1) L'Ufficio della Polizia Municipale è incaricato del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni amministrative ambientali da comminare per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento.
- 2) Ferma restando la funzione di controllo e di accertamento di cui all'articolo 81, comma 1 del presente regolamento, l'Ufficio di Polizia Municipale provvede:
 - a) all'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, elevati dagli organi addetti al controllo, sull'osservanza delle disposizioni in materia ambientale stabilite nel presente regolamento;
 - b) alla gestione della fase istruttoria fino alla emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione), quest'ultima a firma del Dirigente preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative ambientali disciplinate dal presente regolamento.
 - c) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza – ingiunzione, nei termini previsti dalla legge;
 - d) alla trasmissione all'Ufficio Legale degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale alla ordinanza ingiunzione;

Art. 85

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

TABELLA SANZIONI			
VIOLAZIONE	ART. REG	SANZIONE	
Mancata comunicazione da parte dei produttori di rifiuti speciali di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1 Reg.	13, comma 1	MINIMA EURO	25,00
		MASSIMA EURO	500,00
Presenza di canne di convogliamento	22, comma 2	MINIMA EURO	25,00
		MASSIMA EURO	500,00
Presenza di fosse per la conservazione temporanea di rifiuti	22, comma 3	MINIMA EURO	25,00
		MASSIMA EURO	500,00
Immissione nei cassonetti di residui liquidi o materiali accesi	22, comma 8	MINIMA EURO	25,00
		MASSIMA EURO	500,00
Utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consente la perfetta chiusura	22, comma 6	MINIMA EURO	25,00
		MASSIMA EURO	500,00
Collocazione di rifiuti, anche se in involucri protettivi perfettamente	22, comma 6	MINIMA EURO	25,00
		MASSIMA EURO	500,00

sigillati a lato dei cassonetti e/o contenitori			
Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato nei contenitori di materiali destinati al recupero (carta, vetro ecc.)	22, comma 4	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Parcheggio dei veicoli accanto ai contenitori in modo da impedire o rendere difficoltosa la raccolta dei rifiuti	22, comma 10	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura	22, comma 9	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Conferimento di rifiuti inerti nei cassonetti	44, comma 5	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Caduta o dispersione di inerti dal mezzo che li trasporta	44, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura	28, comma 8 48, comma 8	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Manomettere, rompere, insudiciare, spostare i contenitori dei rifiuti urbani	28, comma 8 48, comma 9 51, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Conferimento nei cestini porta – rifiuti di rifiuti ingombranti e domestici	55 51, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta - rifiuti	55 51, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Eseguire scritte o affiggere materiali di qualsiasi natura sui cestini	55 51, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancato conferimento di rifiuti inerti presso discarica autorizzata	44, comma 1	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Conferimento di vetro e lattine nei contenitori per la raccolta indifferenziata da parte dei gestori di pubblici servizi	33, comma 6 57, comma 4	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	57, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	57, comma 4	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata pulizia delle aree in concessione a esercizi pubblici	57, comma 5	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 58 Reg. in materia di deiezioni canine	58		
Conferimento dei consumatori di imballaggi nei circuiti ordinari	47	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata pulizia da parte degli organizzatori di manifestazioni di tipo culturale, sportivo o di qualsiasi altra natura del suolo pubblico in loro uso	57, comma 11	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata pulizia dei terreni da parte dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità indipendentemente dalla destinazione degli stessi	60	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancato rispetto da parte delle associazioni nello svolgimento delle proprie attività delle seguenti modalità: - Arrecare il minimo intralcio alla circolazione; - Evitare lo spandimento di materiali liquidi e liquami sul suolo pubblico; - Garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali	61, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	

raccolti; non creare intralcio all'organizzazione dei servizi di nettezza urbana.			
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori	71, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	71, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli)	71, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Conferimento da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	71, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate dai cantieri	74	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancato rispetto da parte degli addetti al cimitero delle modalità relative al conferimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione	45	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Immissione nei cassonetti o nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati dei seguenti rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> - Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani; - Rifiuti speciali inerti (es: calcinacci) derivanti da attività cantieristica; - Rifiuti urbani pericolosi; - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - Beni durevoli ai sensi dell'articolo 227 del D.lgs 152/2006; - Altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi. 	48, comma 10	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Conferimento della frazione organica sfusa	37, comma 11	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Conferimento di RAEE insieme ai RSU	43, comma 1	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata separazione flussi dei rifiuti speciali e urbani	73	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Lanciare volantini dai veicoli o collocarli sotto i tergicristalli delle auto	71, comma 6	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata separazione flussi rifiuti pericolosi da quelli urbani e speciali assimilati	64	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Deposito all'interno dei contenitori dei rifiuti urbani in sacchi aperti	22, comma 5	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata informazione necessità di spostamento contenitori nel caso di lavori che interferiscono in aree in cui sono posizionati i medesimi	22, comma 12	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata osservanza dei giorni e degli orari di raccolta di esposizione dei rifiuti differenziati nel giorno di raccolta	28, comma 4 71	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancata separazione della frazione organica dal rifiuto indifferenziato	37, comma 1	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Mancato conferimento del rifiuto secco residuo non riciclabile in idonei contenitori	38, comma 1	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	
Immissione nei contenitori di rifiuti urbani di rifiuti per i quali sia attivata la raccolta differenziata	39 40 41	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00	

	42, comma 2	
Smaltimento in discarica degli imballaggi	47, comma 2	Sanzionato come previsto da art. 261, comma 3 D.lgs 152/2006
Esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune	48, comma 3	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00
Incendiare rifiuti sia in area pubblica che in area privata	48, comma 7	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00
Conferimento in modo improprio nei contenitori di materiali voluminosi	48, comma 11	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00
Mancata pulizia area pubblica o ad uso pubblico in occasione di costruzione, ristrutturazione o manutenzione di fabbricati	57, comma 9	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00
Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari	71, comma 2	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00
Gettare generi alimentari di qualsiasi forma o natura, compresi gli alimenti per gli animali in modo incontrollato su aree pubbliche	71, comma 3	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00
Conferimento della frazione umida mediante sacchetti in materiale NON biodegradabile	71	MINIMA EURO 25,00 MASSIMA EURO 500,00

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

Art. 4 Principi Generali di gestione dei rifiuti urbani

Art. 5 Smaltimento dei rifiuti

TITOLO II

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art. 6 Criteri generali

Art. 7 Rifiuti speciali assimilati agli urbani a tutti gli effetti

Art. 8 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento

Art. 9 Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali

Art. 10 Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

Art. 11 Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

Art. 12 Norme di esclusione

Art. 13 Procedure di accertamento

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 14 Competenze del Comune

Art. 15 Competenze del soggetto gestore

Art. 16 Divieto di abbandono

Art. 17 Bonifica

Art. 18 Gestione ambiti territoriali ottimali

TITOLO IV

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO

Art. 19 Gestione dei rifiuti

Art. 20 Zone in cui si effettua il servizio

Art. 21 Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

Art. 22 Conferimenti

Art. 23 Pulizia e disinfezione dei contenitori

Art. 24 Trasporto

Art. 25 Divieto di accesso alle proprietà private

**TITOLO V
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- Art. 26 Finalità e modalità operative
- Art. 27 Ambito disciplinato
- Art. 28 Contenitori di raccolta
- Art. 29 Operazioni di raccolta
- Art. 30 Stazionamento e deposito dei mezzi
- Art. 31 Ecocentro
- Art. 32 Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Art. 33 Raccolta differenziata del vetro
- Art. 34 Raccolta differenziata della plastica
- Art. 35 Raccolta differenziata della frazione verde
- Art. 36 Compostaggio domestico
- Art. 37 Raccolta differenziata della frazione organica
- Art.38 Raccolta del rifiuto secco residuo non riciclabile
- Art. 39 Raccolta differenziata delle pile
- Art.40 Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
- Art.41 Raccolta differenziata delle siringhe
- Art.42 Rifiuti ingombranti
- Art.43 RAEE
- Art.44 Rifiuti inerti
- Art. 45 Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

**TITOLO VI
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

- Art.46 Definizioni
- Art.47 Obblighi e divieti dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

**TITOLO VII
RACCOLTA INDIFFERENZIATA**

- Art.48 Conferimento indifferenziato dei rifiuti urbani e assimilati
- Art. 49 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati e relativo allestimento

TITOLO VIII

ALTRI SERVIZI

- Art. 50 Definizione degli altri servizi
- Art. 51 Organizzazione degli altri servizi
- Art.52 Spazzamento stradale
- Art.53 Lavaggio strade
- Art.54 Diserbo stradale
- Art.55 Cestini stradali
- Art.56 Rifiuti abbandonati sul territorio
- Art. 57 Pulizia aree pubbliche comprese le aree mercatali, pubblici esercizi, fiere, manifestazioni
- Art. 58 Deiezioni canine
- Art. 59 Raccolta carogne animali
- Art. 60 Pulizia delle aree private

**TITOLO IX
RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI**

- Art. 61 Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato
- Art. 62 Coinvolgimento degli utenti

**TITOLO X
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DE RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI**

- Art. 63 Gestione dei rifiuti pericolosi
- Art. 64 Obblighi dei produttori
- Art. 65 Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

**TITOLO XI
TRASPORTI DEI RIFIUTI**

- Art. 66 Automezzi
- Art.67Transito di automezzi ingombranti
- Art. 68 Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto
- Art. 69 Sosta dei veicoli
- Art. 70 Stazioni di trasferimento – trasbordo

**TITOLO XII
OBBLIGHI E DIVIETI**

- Art. 71 Divieti

- Art. 72 Obblighi dei produttori di rifiuti urbani e assimilati
- Art. 73 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali
- Art. 74 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 75 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Art. 76 Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati o accumulate in aree private

TITOLO XIII

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE E TASSA /TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 77 Modello Unico di dichiarazione ambientale
- Art. 78 Tassa e Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 79 Pesata dei rifiuti urbani

TITOLO XIV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI, SANZIONI

- Art. 80 Osservanza di altre disposizioni e abrogazione di precedente regolamento
- Art. 81 Individuazione degli organi addetti al controllo
- Art. 82 Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa
- Art. 83 Sanzioni
- Art. 84 Ufficio incaricato del procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 85 Entrata in vigore del regolamento